

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE TEMPI NUOVI

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LIMATOLA BN VIA SAN BIAGIO 4

Numero REA: BN - 110128

Codice fiscale: 01311170623

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-01-2015 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"
Repertorio 60534
Raccolta 19896

STATUTO
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI
ARTICOLO 1

E' costituita una società cooperativa retta dalle norme del Codice civile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, e avente la seguente denominazione:

"COOPERATIVA SOCIALE TEMPI NUOVI".

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 del codice civile, o sue successive modifiche, in tema di numero di soci cooperatori o di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

ARTICOLO 2

La società ha sede nel Comune di Limatola (BN), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'articolo 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al precedente comma.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ARTICOLO 3

La società ha la durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.

L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa alle Associazioni di categoria, l'adesione a Consorzi di lavoro le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente statuto e, ove ne ricorrano i presupposti di legge, nell'apposito albo delle società cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 4

La società cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ai sensi dell'articolo 1, primo comma punto a) della legge 8 novembre 1991 n° 381.

In relazione a ciò la società cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, le seguenti attività:

nel settore dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e educativi,

- attività socio-assistenziali anche attraverso la gestione di centri di aggregazione per ragazzi, centri sociali per anziani, centri rieducativi per malati psichici, case alloggio e case famiglia;
- attività di assistenza socio - sanitaria anche domiciliare, in particolare ad anziani ed a portatori di handicap, compresa la gestione di centri diurni, di primo intervento, di accoglienza e di comunità alloggio per il recupero di persone socialmente svantaggiate;
- attività di servizio quali la gestione di spazi socio-educativi (centri educativi per ragazzi,

ludoteche) e di ogni altro supporto logistico, quali mense, trasporti, per l'integrazione dei soggetti destinatari dello scopo sociale;

- laboratori di: socializzazione, arte, musica, teatro (comico, drammatico e teatro dei burattini per bambini), fotografia, poesia, disegno, pittura, tempo libero, informatica, grafico-espressivo e manipolativo, multimediale, sport (ginnastica per adulti e bambini), animazione, taglio e cucito, oggettistica;

- attività di animazione, giochi, feste, organizzazione di spazi autogestiti per l'infanzia e l'adolescenza, organizzazione di attività ludico-creative nel periodo di chiusura estiva della scuola (campo solare), organizzazione di gite per anziani e per bambini, organizzazione di rassegne cinematografiche, pubblicazioni di giornali, riviste, libri fatti dai ragazzi per i ragazzi;

- promozione e realizzazione di iniziative formative o formazione professionale in genere (qualificazione e/o riqualificazione) anche per la creazione di nuove figure necessarie all'erogazione di servizi per l'infanzia e l'adolescenza;

- servizi pre e post scolastici per scuole materne, elementari e medie, ed in particolare: accoglienza ed intrattenimento degli alunni prima dell'inizio dell'attività didattica (pre-scuola); coinvolgimento degli alunni al termine dell'orario scolastico in attività ludico-creative e di vario contenuto (post-scuola); intrattenimento degli alunni durante i momenti di incontro dei genitori con gli insegnanti e durante tutte le attività che nell'anno scolastico prevedono il necessario coinvolgimento dei genitori (baby-sitting);

- servizi di doposcuola per alunni anche svantaggiati di scuole elementari, medie e superiori e servizi di orientamento scolastico inteso come accompagnamento alla scelta attraverso l'attivazione di uno sportello informativo presso le scuole e presso la sede della cooperativa;

nel settore di attività diverse

- pulizia e manutenzione di immobili di ogni tipo, compresi uffici, fabbriche, scuole, enti pubblici, negozi, studi, case di cura, impianti sportivi, abitazioni private;

- gestione, manutenzione, pulizia e custodia di parcheggi per auto, giardini, prati e aree verdi di pubblica utilità;

- servizio di trasporto di infermi e di trasporto di persone e cose in genere.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la società cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

I soci della società cooperativa intendono perseguire lo scopo sociale attraverso occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro tra socio e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa.

La prestazione dei soci in favore della società cooperativa, oltre che in forma di soci dipendenti, può avvenire anche in forma di collaborazione autonoma.

La società cooperativa può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

La società cooperativa può altresì offrire ai propri soci la possibilità di fruire, a condizioni

vantaggiose, dei servizi svolti.

La cooperativa potrà compiere, non come attività prevalente ma per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, ogni e qualsiasi operazione industriale, mobiliare ed immobiliare ivi compresa l'assunzione di mutui con o senza garanzie reali e la concessione di fidejussioni, avalli ed ipoteche a favore di enti e società a cui la cooperativa aderisce nonchè a favore di altre cooperative, e potrà assumere partecipazioni e interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio, inoltre potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci per la raccolta di prestiti effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

La società potrà inoltre effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire solo a investitori qualificati ovvero ai soci, nell'ipotesi di cui al successivo articolo 13 dello statuto, cui riportare privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale nel rispetto dell'articolo 2514 del Codice Civile.

Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n° 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della legge 2 gennaio 1991 n° 1 e quant'altro disciplinato dal D.Lgs 23 luglio 1996 n° 415 le attività di mediazione e consulenza di cui alla legge 7 marzo 1996 n° 108, nonchè l'attività delle imprese di investimento di cui all'articolo 18 del D.Lgs.24/2/98 n° 58.

La società è disciplinata e intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dai principi di mutualità previsti dalle vigenti leggi dello Stato in materia e si propone altresì di creare in aggiunta a quanto stabilisce la legge sulla cooperazione, tutte quelle forme di assistenza e previdenza fra i soci ammalati ed inabili al lavoro nonchè di promuovere il miglioramento economico dei singoli soci.

ARTICOLO 5

SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. I soci cooperatori possono superare il numero di venti se l'attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione di euro.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di

lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

- Soci lavoratori svantaggiati:

Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91.

Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

- Soci in prova (a norma art. 2527) sono soci cooperatori ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo di cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il consiglio di amministrazione provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

- Soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci. Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

- Soci fruitori: Possono inoltre essere soci persone che usufruiscono dei servizi della cooperativa, altrimenti definiti utenti. Il numero dei soci è stabilito dall'organo di amministrazione. I Soci fruitori non hanno diritto di voto e non è permesso che essi ricoprano alcuna carica all'interno dell'Associazione, ma è permesso loro di assistere alle Assemblee dei Soci.

- Soci sovventori sono persone fisiche, giuridiche ed altri enti comunque costituiti a norma dell'art. 4 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 che pur non in possesso dei requisiti richiesti per essere ammessi alla società come soci ordinari, intendano concorrere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. In questo caso le condizioni di ammissione, qualora non risultino da apposite norme regolamentari, saranno stabilite da apposite delibere assembleari.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c..

ARTICOLO 6

I requisiti richiesti per l'ammissione a soci sono quelli previsti dall'articolo 23 D. Lgs.C.P.S. n° 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile, non può comunque diventare socio della cooperativa chi esercita in proprio attività identiche o affini a quelle della cooperativa stessa.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, specificando:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, cittadinanza;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società nei limiti della vigente normativa, nonché l'ammissione di soci in speciali categorie in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali categorie speciali non possono ricomprendere un numero di soci superiore al terzo del totale dei soci e l'appartenenza a tali categorie speciali non può protrarsi oltre il quinquennio. Decorso tale termine il socio acquisisce automaticamente i diritti spettanti agli altri soci cooperatori.

Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui in appresso.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo R.A.R., senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento della quota, che comportano l'accettazione incondizionata dello statuto.

ARTICOLO 7

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinare dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta, della tassa di ammissione quest'ultima se e nella misura stabilita annualmente dall'assemblea dei soci e del sovrapprezzo;
- b) ad osservare lo statuto, il regolamento interno se deliberato e le delibere legalmente prese dall'assemblea o dall'organo amministrativo.
- c) a partecipare con la loro opera all'attività dell'impresa sociale a secondo della necessità della stessa.

ARTICOLO 8

La qualità di socio si perde per morte, per recesso, e per esclusione.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2532 Codice Civile il recesso è ammesso quando il socio:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'articolo 2532 Codice Civile.

ARTICOLO 9

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2533 del Codice Civile, può dall'organo amministrativo con deliberazione motivata, essere escluso il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili come notevole inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 codice civile o in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente la Società;
- c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- d) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- f) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o di qualsiasi altro pagamento.

Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del Codice Civile, deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi 2 (due) mesi dall'invito senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione lo stesso sarà escluso dalla società.

In ogni caso, i ritardati pagamenti sono gravati di interessi nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea attraverso apposito regolamento.

ARTICOLO 10

Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti per l'ammissione alla società o non vogliano subentrare), avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure dalla minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata e, nel termine di sei mesi dalla approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del codice civile, nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della società.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 11

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
 - b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci defunti a norma dell'articolo precedente;
 - c) da eventuali riserve straordinarie formate oltre che dalle tasse di ammissione, dagli avanzi di gestione a tale scopo destinati, e dall'accantonamento del sovrapprezzo;
 - d) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
 - e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità a norma di legge.
- E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società che al suo scioglimento, alle riserve vengono pertanto riconosciute le condizioni di chi all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e sue successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 12

Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e nè essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli Amministratori ai sensi dell'articolo 2530 c.c. primo comma, salvo in questo caso il diritto di recesso del socio, da esercitarsi però non prima che siano decorsi due anni dall'ingresso nella cooperativa.

Le somme versate per tassa di ammissione non sono rimborsabili in nessun caso.

Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Il numero dei soci è illimitato ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

ARTICOLO 13

La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 14

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del Bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e alla predisposizione, nel caso di obbligo di Legge, della relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del Codice Civile, indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società, nonchè evidenziando nella nota integrativa, ai sensi dell'articolo 2545 e 2513 del codice civile, le condizioni di prevalenza mutualistica.

Spetta all'organo amministrativo sentito il parere del collegio sindacale, ove nominato, fissare i

compensi ovvero i ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, ai sensi dell'articolo 2545 sexies del codice civile, il tutto commisurato alle giornate ed ore di lavoro prestate in relazione alle mansioni attribuite ed effettivamente svolte, comunque nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti norme in materia.

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale ordinaria;
- b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n° 59 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;
- d) con ciò che resta sarà retribuito il capitale sociale versato, assegnando a questo un dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato, non superiore alla percentuale ammessa dall'articolo 2514 del codice civile e dalle ulteriori disposizioni legislative fiscali ai fini della presunzione di esistenza agli effetti tributari dei requisiti mutualistici;
- e) l'assemblea può deliberare che i dividendi spettanti ai soci a norma del precedente punto siano trattenuti dalla Società ed accreditati a ciascuno di essi in conto nuove quote ovvero potrà in alternativa effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ai soci, cui riportare privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale nel rispetto dell'articolo 2514 del Codice Civile.
- f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;

La quota di utili non assegnata ai sensi dei punti precedenti e non distribuita ai soci dovrà essere destinata a fini mutualistici.

Le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere ripartite tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA

ARTICOLO 15

Sono organi della società l'assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e il Collegio dei Sindaci.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedono, in un termine non superiore a centottanta giorni, come previsto del codice civile per:

- a) approvare il bilancio;
- b) nominare le cariche sociali;
- c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci ove la carica non sia gratuita;
- d) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

e) deliberare sulle modifiche dello statuto sociale;
f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservate alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.
Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente statuto e degli scopi sociali ivi stabilite nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.
I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea a condizione però che la domanda relativa sia presentata da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

DECISIONI DEI SOCI

ARTICOLO 16

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo articolo 16, potranno essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione);
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni dei Soci.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione).

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o

sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale.

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta a cura dell'organo amministrativo, nel Libro delle decisioni dei soci.

La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della società.

ARTICOLO 17

Con riferimento alle materie indicate nel precedente articolo 14 lettere a), b), d), ed e), e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza.

L'assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza del capitale, ed in seconda convocazione a maggioranza assoluta del capitale presente o rappresentato.

ARTICOLO 18

L'Assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della quota posseduta.

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto dagli altri soci mediante deleghe scritte delle quali deve essere fatta menzione nel verbale

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti fino al terzo grado e dagli affini fino al secondo grado, che collaborino all'impresa.

Ciascun socio non può rappresentare per delega più di un'altro socio.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Non possono essere delegati nè gli amministratori, nè i sindaci, nè i dipendenti della società.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 19

La cooperativa può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri eletti fra i soci dell'assemblea.

L'amministratore unico e, in caso di Consiglio di Amministrazione, gli amministratori, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Per i primi tre esercizi sociali le cariche suddette vengono determinate nell'atto costitutivo.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al consiglio.

ARTICOLO 20

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o anche altrove, purchè nel territorio italiano, previa convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da altro amministratore.

La convocazione è fatta mediante avviso domiciliare ai consiglieri, da comunicarsi tramite lettera raccomandata, fax o telegramma almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica e l'intero Organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono validamente svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video/audio collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le decisioni del Consiglio possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le decisioni assunte in forma di deliberazione assembleare sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 21

L'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società nonchè per l'adozione di tutte le delibere inerenti alle competenze ad esso attribuite dalla legge o dal presente statuto sociale.

Essa può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea e pertanto a titolo meramente esemplificativo potrà tra l'altro deliberare sugli acquisti immobiliari, sugli appalti, sull'assunzione di mutui anche ipotecari, sulla conclusione di contratti di locazione finanziaria

anche immobiliare, sulla costituzione modificazione od estinzione di qualsiasi diritto reale, sul conferimento di procure sia generali che speciali, sui programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci, sull'assunzione e licenziamento del personale della cooperativa, fissandone nei limiti stabiliti dalla legge retribuzioni e mansioni, predisporre i programmi pluriennali della cooperativa relativi alle scelte aziendali ed agli investimenti.

Potrà tra l'altro anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative, ad organismi federativi e consortili, e ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonchè commettere, nei limiti consentiti dalla legge, in arbitri anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso consiglio, il tutto ai sensi e nei limiti dell'articolo 2381 e 2544 codice civile.

L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, può nominare un direttore e dei comitati tecnici, anche tra estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

ARTICOLO 22

L'Amministratore Unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale; rappresenta a tutti gli effetti la società di fronte ai terzi ed in giudizio.

L'Amministratore Unico o il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti le Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano, se nominato, al Vice-Presidente.

Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa sottoscrizione del Vice-Presidente saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o impedimento del Presidente.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente può delegare, nei limiti consentiti dalla legge i propri poteri al Vice Presidente o a un membro del Consiglio nonchè con speciale procura, ad impiegati della società.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 23

Quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2477 2° e 3°, i soci devono nominare un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; i soci, nel nominarlo, determinano il compenso, con l'osservanza delle tariffe professionali vigenti.

La nomina del Collegio Sindacale è inoltre obbligatoria, verificandosi le condizioni poste dall'articolo 2526 del codice civile.

In ogni caso di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale, la sua composizione deve essere effettuata in conformità di quanto previsto dall'articolo 2397 e seguenti del codice civile.

Il Collegio Sindacale, se nominato, deve operare nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 2403 bis del codice civile e, in particolare, deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e del presente statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I sindaci devono anche:

- a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- c) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- d) convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 24

Il bilancio si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 25

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea.

ARTICOLO 26

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. In caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci ed eventualmente rivalutate ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma lettera c) dell'articolo 26 D.Lgs.C.P.S. n° 1577 del 1947, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge 59/92 e successive modificazioni. Le clausole mutualistiche sopraesposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

ARTICOLO 27

Per quanto non è regolato dall'atto costitutivo di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari e delle leggi speciali applicabili in materia.

F.TO: Massimiliano Marotta - Tommaso Caruso, notaio (segue sigillo).

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22.2.2007 mediante M.U.I

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.R. 445/2000 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese

Atto in corso di registrazione perchè nei termini.

Io sottoscritto dott. TOMMASO CARUSO notaio residente in Benevento, incaricato di provvedere alla trasmissione telematica, alla CC.I.AA. competente, della pratica in oggetto, nonchè alla ricezione, dell'Ente citato, della relativa documentazione.